

**R.M. 50056 del 17/10/1975**

**Oggetto:**

Irpef. Ammortamenti. Elementi prefabbricati per la costruzione di opifici industriali. Coefficiente applicabile.

**Sintesi:**

Le strutture e i pannelli in cemento armato e le lastre di cemento amianto utilizzate per la costruzione di opifici industriali, devono essere ammortizzate con lo stesso coefficiente applicabile alle tradizionali strutture murarie.

**Testo:**

L'associazione fra le società italiane per azioni, con istanza del 15 aprile 1975, n. 987 nel rappresentare la diffusa tendenza alla costruzione di opifici industriali con impiego di elementi prefabbricati anziché con le tradizionali strutture murarie, ha fatto presente l'opportunità di stabilire un apposito coefficiente di ammortamento (suggerito nella misura dall'8% al 10%) e, conseguentemente, di inserire una specifica voce nell'apposita tabella tenendo conto che i medesimi elementi prefabbricati (strutture e pannelli in cemento armato, coperture in lastre di cemento amianto) sarebbero più sensibili all'azione degli agenti atmosferici e, pertanto, soggetti a più rapida usura che non le costruzioni ordinarie.

La Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sentita per il preventivo parere tecnico, ha però osservato che l'impiego dei prefabbricati in campo industriale è oggi di particolare interesse proprio per le loro ottime caratteristiche di isolamento termoacustico, incombustibilità, resistenza all'azione degli agenti atmosferici e, quindi, di durata per cui la loro usura è da considerare inferiore a quella normale delle strutture tradizionali murarie. Peraltro - come evidenziato dalla medesima Direzione generale - le lastre di cemento amianto utilizzate per copertura (salvo solo il caso di costruzioni leggere quali le tettoie, baracche e simili) sotto il profilo tecnico non possono neppure essere considerate come "prefabbricati" atteso che il loro impiego deve pur sempre inserirsi in una struttura di sostegno e di aggancio.

Pertanto, nel condividere il parere negativo espresso dalla citata Direzione generale in merito all'istanza in esame, non si ritiene di poter accogliere la richiesta per i motivi di cui sopra.